



## Ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi a gas (Ordinanza sugli apparecchi a gas, OAppG)

del 25 ottobre 2017

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009<sup>1</sup> sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);

visto l'articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981<sup>2</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni;

in esecuzione della legge del 24 giugno 1902<sup>3</sup> sugli impianti elettrici;

in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995<sup>4</sup> sugli ostacoli tecnici al commercio,

*ordina:*

**Art. 1** Oggetto, campo d'applicazione, pubblicazione, definizioni e diritto applicabile

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina ai sensi del regolamento (UE) 2016/426<sup>5</sup> (regolamento [UE] sugli apparecchi a gas):

- a. l'immissione sul mercato, la successiva messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi a gas nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti;
- b. l'immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato di accessori per apparecchi a gas nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti.

<sup>2</sup> Il campo d'applicazione è retto dall'articolo 1 paragrafi 1–5 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.

**RS 930.116**

<sup>1</sup> RS **930.11**

<sup>2</sup> RS **832.20**

<sup>3</sup> RS **734.0**

<sup>4</sup> RS **946.51**

<sup>5</sup> Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE, nella versione della GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99.

<sup>3</sup> La Segreteria di Stato dell'economia pubblica i tipi di gas e le corrispondenti pressioni di alimentazione di carburanti gassosi.

<sup>4</sup> Sono applicabili le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas. Le definizioni di cui all'articolo 2 numeri 23–25 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull'accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata al numero 1 dell'allegato alla presente ordinanza.

<sup>5</sup> Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il diritto svizzero di cui al numero 2 dell'allegato alla presente ordinanza.

<sup>6</sup> Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, agli apparecchi a gas e agli accessori per apparecchi a gas si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 19 maggio 2010<sup>6</sup> sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).

**Art. 2** Condizioni per l'immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio

<sup>1</sup> Gli apparecchi a gas possono essere immessi sul mercato, messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se:

- a. utilizzati correttamente o in modo ragionevolmente prevedibile, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza degli esseri umani, né la sicurezza degli animali domestici e dei beni; e
- b. soddisfano i requisiti essenziali vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas<sup>7</sup> e all'allegato I menzionato in tale disposizione.

<sup>2</sup> Gli accessori per apparecchi a gas possono essere immessi sul mercato e messi a disposizione sul mercato soltanto se:

- a. utilizzati correttamente o in modo ragionevolmente prevedibile, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza degli esseri umani, né la sicurezza degli animali domestici e dei beni; e
- b. soddisfano i requisiti essenziali vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas e all'allegato I menzionato in tale disposizione.

**Art. 3** Conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione

<sup>1</sup> Alla valutazione della conformità degli apparecchi a gas e degli accessori per apparecchi a gas si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 13–15 del

<sup>6</sup> RS 930.111

<sup>7</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1.

regolamento (UE) sugli apparecchi a gas<sup>8</sup> e agli allegati I, III e V menzionati in tali disposizioni.

<sup>2</sup> L'obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. All'apposizione di altre indicazioni e marcature si applica l'articolo 17 paragrafi 3 e 4 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.

<sup>3</sup> All'apposizione delle iscrizioni sull'apparecchio a gas o sulla sua targhetta segnaletica nonché, eventualmente, sull'accessorio o sulla sua targhetta si applica l'articolo 18 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas e l'allegato IV menzionato in tale disposizione.

<sup>4</sup> Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il suo campo di competenza:

- a. essere accreditati ai sensi dell'ordinanza del 17 giugno 1996<sup>9</sup> sull'accREDITamento e sulla designazione (OAccD);
- b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
- c. essere altrimenti abilitati dal diritto federale.

<sup>5</sup> Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24–34c) dell'OAccD.

#### **Art. 4** Disposizioni concernenti gli operatori economici

<sup>1</sup> Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas<sup>10</sup>:

- a. fabbricanti: articolo 7;
- b. mandatari: articolo 8;
- c. importatori: articolo 9;
- d. distributori: articolo 10.

<sup>2</sup> L'applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall'articolo 11 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.

<sup>3</sup> L'identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorveglianza del mercato è retta dall'articolo 12 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.

<sup>8</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1.

<sup>9</sup> RS 946.512

<sup>10</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1.

**Art. 5** Definizione delle norme tecniche

La definizione delle norme tecniche è retta dall'articolo 6 LSPro. La competenza in materia spetta alla Segreteria di Stato dell'economia.

**Art. 6** Sorveglianza del mercato

La sorveglianza del mercato relativa agli apparecchi a gas e agli accessori per apparecchi a gas è retta dagli articoli 19–29 OSPro<sup>11</sup>.

**Art. 7** Modifica di altri atti normativi

L'OSPro<sup>12</sup> è modificata come segue:

*Art. 1 lett. c*

*Abrogata*

*Sezione 4 (art. 12–18)*

*Abrogata*

*Allegati 1–3*

*Abrogati*

**Art. 8** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Gli apparecchi a gas immessi sul mercato prima del 21 aprile 2018 secondo il diritto anteriore possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio anche dal 21 aprile 2018.

<sup>2</sup> Gli accessori per apparecchi a gas immessi sul mercato prima del 21 aprile 2018 secondo il diritto anteriore possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato anche dal 21 aprile 2018.

**Art. 9** Entrata in vigore

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 21 aprile 2018.

<sup>2</sup> L'articolo 3 capoverso 5 entra in vigore il 6 novembre 2017.

25 ottobre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>11</sup> RS 930.111

<sup>12</sup> RS 930.111

*Allegato*  
(art. 1 cpv. 4 e 5)

## Concordanza terminologica e diritto applicabile

1. Per la corretta interpretazione delle espressioni menzionate nel regolamento (UE) sugli apparecchi a gas<sup>13</sup> a cui si riferisce la presente ordinanza si applica la seguente concordanza:

a. Espressioni tedesche

| UE                                 | Svizzera                            |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Union                              | Schweiz                             |
| Mitgliedstaat                      | Schweiz                             |
| Drittstaat                         | Anderer Staat                       |
| Unionsmarkt                        | Schweizer Markt                     |
| EU-Rechtsvorschriften              | Rechtsvorschriften                  |
| Amtsblatt der Europäischen Union   | Bundesblatt                         |
| Notifizierte Stelle                | Konformitätsbewertungsstelle        |
| Notifizierende Behörde             | Bezeichnungsbehörde                 |
| Einführer                          | Importeur                           |
| Stand der Technik                  | Stand des Wissens und der Technik   |
| EU-Konformitätserklärung           | Konformitätserklärung               |
| EU-Baumusterprüfung                | Baumusterprüfung                    |
| EU-Baumusterprüfbescheinigung      | Baumusterprüfbescheinigung          |
| Gerät                              | Gasgerät                            |
| Ausrüstung                         | Ausrüstung für Gasgeräte            |
| Mitteilung nach Artikel 4 Absatz 1 | Publikation nach Artikel 1 Absatz 3 |

b. Espressioni francesi

| UE          | Svizzera   |
|-------------|------------|
| Union       | Suisse     |
| Etat membre | Suisse     |
| Pays tiers  | Autre pays |

<sup>13</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1.

| UE                                     | Svizzera                                  |
|--|---|
| Journal officiel de l'Union européenne | Feuille fédérale                          |
| Organisme notifié                      | Organisme d'évaluation de la conformité   |
| Autorité notifiante                    | AuAutorité de désignation                 |
| Etat d'avancement de la technique      | Etat des connaissances et de la technique |
| Déclaration UE de conformité           | Déclaration de conformité                 |
| Examen UE de type                      | Examen de type                            |
| Attestation d'examen UE de type        | Attestation d'examen de type              |
| Appareil                               | Appareil à gaz                            |
| Équipement                             | Équipement pour appareils à gaz           |
| Communication selon l'art. 4, par. 1   | Publication selon l'art. 1, par. 3        |

## c. Espressioni italiane

| UE   | Svizzera  |
|--|---|
| Unione   | Svizzera  |
| Stato membro                                       | Svizzera  |
| Paese terzo  | Altro Paese                                     |
| Gazzetta ufficiale dell'Unione europea             | Foglio federale                                 |
| Organismo notificato                               | Organismo di valutazione della conformità       |
| Autorità di notifica                               | Autorità di designazione                        |
| Stato della tecnica                                | Stato della scienza e della tecnica             |
| Dichiarazione di conformità UE                     | Dichiarazione di conformità                     |
| Esame UE del tipo                                  | Esame del tipo                                  |
| Certificato di esame UE del tipo                   | Certificato di esame del tipo                   |
| Apparecchi   | Apparecchi a gas                                |
| Accessori  | Accessori per apparecchi a gas                  |
| Comunicazione ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 1 | Pubblicazione di cui all'articolo 1 capoverso 3 |

2. Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il seguente diritto svizzero:

*Direttiva 2014/35/UE*: direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357.

Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT, RS 734.26)

*Direttiva 2014/30/UE*: direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79.

Ordinanza del 25 novembre 2015 sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM, RS 734.5)

*Direttiva 2009/125/CE*: direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

Art. 8 cpv. 1 e 2 della legge sull'energia del 26 giugno 1998 (LEne, RS 730.0) e disposizioni di cui al capitolo 3 dell'ordinanza sull'energia del 7 dicembre 1998 (OEn, RS 730.01)

*Regolamento (UE) n. 305/2011*: regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

Ordinanza del 27 agosto 2014 sui prodotti da costruzione (OProdC, RS 933.01)

*Direttiva 2014/53/UE*: direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.

Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT, RS 784.101.2)

*Regolamento (CE) n. 1935/2004*: regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

Ordinanza del 16 dicembre 2016 sui materiali e gli oggetti (RS 817.023.21)

*Direttiva 98/83/CE*: articolo 2 della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

Articolo 2 lettera a dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD, RS 817.022.11)